



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 22-12-2020.

Copia

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/8/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31.12.2019 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SPOTI DOTT. FRANCO		P
2	GUINDANI MATTEO		P
3	FERRARI CRISTIANO		P
4	GUARINELLI EUGENIO		P
5	GUARNERI CLAUDIA		P
6	SCOTTI MASSIMO		P
7	GIOVANETTI PIERLUIGI		P
8	RODELLA MARCO		P
9	GATTI SONIA		P
10	ZOPPEI MARIA		P
11	BROCCHETTI ALESSANDRO		P
Presenti 11		Assenti 0	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PETRINA Dott. ANTONIO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO DOTT. FRANCO SPOTI ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Preso atto che la riunione del Consiglio comunale si svolge nella sala consiliare del palazzo comunale, a porte chiuse non accessibile al pubblico, in presenza dei consiglieri comunali e in videoconferenza con il Segretario comunale, in conformità alle linee di indirizzo del C.C. espresse con delibera n. 1 del 7.4.2020 e tuttora vigenti a causa del protrarsi della situazione di emergenza Covid-19.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3. del 28.4.2015., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.9.2017.. ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del decreto legislativo 175/2016";

Dato atto che l'unica società partecipata è la COGES SPA con sede in Bassano Bresciano e che dal 2012 non svolge attività di interesse generale per conto del nostro Ente;

Tenuto conto che il suddetto piano di alienazione delle azioni possedute dal Comune, con il conseguente recesso dalla società COGES SPA, non si è concluso positivamente, in quanto, pur avendo messo in atto tutte le possibili soluzioni, né Coges spa né altra società si è dimostrata interessata all'acquisto delle quote;.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la relazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,

Considerato che, a seguito della messa in liquidazione della società Coges spa, l'Ente non è più tenuto a intraprendere, al momento, ulteriori provvedimenti in quanto l'Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 novembre 2019 ha nominato il liquidatore della società;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Richiamata la propria delibera n. 50 del 9.12.2019 e ritenuto di confermare la volontà più volte espressa di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione in Coges spa;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione con verbale n. 175 del 14.12.2020, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio amministrativo. in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di prendere atto che la procedura di dismissione delle partecipazioni detenute in Coges Spa è ancora in corso;

2) di confermare la volontà già espressa da questo Consiglio comunale con atto n. 27 del 28.9.2017, e successivamente confermata con atti n. 48 del 19.12.2018 e n. 50 del 9.12.2019, di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione in Coges spa;

3) di confermare la volontà di procedere, nel rispetto delle norme vigenti, alla cessione delle quote di partecipazione in Coges spa;

4) Di approvare la relazione periodica 2019 relativa alle società partecipate;

- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che la seduta del Consiglio comunale è risultata visibile in streamig al pubblico interessato sulla piattaforma google meet al link <https://meet.google.com/osc-vptd-kqz>, come evidenziato nell'avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/8/2016, N. 175****E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31.12.2019 - INDIVIDUAZIONE****PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

☐ VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 17-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Domenica Aimò

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

☐ VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 17-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Domenica Aimò

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to DOTT. FRANCO SPOTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PETRINA Dott. ANTONIO (*)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal 29-12-2020 al 13-01-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PETRINA Dott. ANTONIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-01-2021, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

[X] ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PETRINA Dott. ANTONIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pralboino

IL SEGRETARIO COMUNALE
PETRINA Dott. ANTONIO

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019- individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”;

INTRODUZIONE

La legge di stabilità per l'esercizio 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.*

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Pralboino, con atto del Consiglio comunale n. 15 del 28.4.2016 approvava la “Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015” e con successiva delibera n. 16 del 28.4.2016 approvava la “dismissione partecipazione societaria Coges spa ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 244/2007”.

In data 23/9/2016 è entrato in vigore il Nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. 175 del 19.8.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7.8.2015, n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di Amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23, 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8) nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10, 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 1 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi di impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
 - il riordino della disciplina sugli affidamenti diretti di contratti pubblici sulle società "in house providing" (art. 16);
 - l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
 - l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
 - la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
 - l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 (art. 22);
 - la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche Amministrazioni locali (art. 21);
 - l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del Testo Unico (art. 24);

Entro il 30.9.2017 ogni Amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una deliberazione inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.9.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo, da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 delle Corte dei Conti, costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle Amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Si richiamano di seguito i provvedimenti adottati dal Consiglio comunale inerenti l'oggetto:

- n. 15 del 28.4.2016 "Approvazione relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015";
- n. 16 del 28.4.2016 "Dismissione partecipazione societaria Coges spa ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 244/2007";
- n. 27 del 28.9.2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24, D. Lgs. 175/2016";
- n. 48 del 19.12.2018 "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017- individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare";
- n. 50 del 9.12.2019 "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018- individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare";

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il Piano è corredato da una relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., si prevede che i relativi provvedimenti siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi secondo le modalità previste alla Corte dei Conti e al MEF.

Il comma 4 prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche Amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Si procede ora, sulla base di quanto sopra richiamato, alla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Pralboino

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI PRALBOINO ALLA DATA DEL 31.12.2019

Partecipazioni societarie

1) Società Coges spa codice fiscale 02987620172

Sede Bassano Bresciano

Forma giuridica Società per Azioni a capitale interamente pubblico

Oggetto sociale: gestione servizio rifiuti

Partecipazione azionaria: 0,17%

Valore nominale € 1.912,00 pari a n. 1912 azioni

Dagli atti contabili della Società risulta che:

- il bilancio dell'esercizio 2018 della Coges spa che chiude con una perdita di € 812.508,00;
- la nota integrativa al bilancio 2019 della Coges spa in liquidazione certifica una perdita al 31.12.2019 di € 399.985,00 da attribuire al periodo ante liquidazione per € 269.811,00 e post liquidazione per € 130.174,00;

Si prende atto che dal 14 novembre 2019 la società Coges spa è in stato di liquidazione, pertanto, l'Ente non è più tenuto ad intraprendere, al momento, ulteriori provvedimenti.

Si conferma la volontà di cedere interamente le quote e di recedere dalla società Coges spa in quanto dal 2012 non svolge più attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità del Comune di Pralboino, come già deliberato con atto consiliare n. 3 del 28.4.2015 (comunicazione alla ditta Coges con lettera agli atti prot. n. 353/356 del 21.1.2016) e successivi.

In attuazione di quanto stabilito con ultima deliberazione consiliare n. 50 del 9.12.2019 questo Comune ha continuato a proseguire le attività necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione della società Coges spa, con particolare riferimento alla cessione delle quote e recesso dalla società, operazioni che richiedono lo svolgimento di iter complessi ed articolati.

Quote in altri enti per i quali non è previsto piano di razionalizzazione

1) Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona

Sede: Comune di Ghedi

Forma giuridica: Azienda speciale consortile ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del Decreto legislativo 267/2000;

Oggetto sociale: Servizi socio assistenziali – tramite l'azienda viene attuato il Piano di Zona per i servizi sociali dei Comuni dell'ambito 9;

quota posseduta: 2,52%;

Delibere affidamento Consiglio comunale con atto n. 4 del 28.4.2015 per il periodo 2015/2017- n. 10 del 15.3.2018 per esercizio 2018 n. 14 del 21.3.2019 fino al 31.12.2020.

2) Consorzio Intercomunale Bresciano

Consorzio in liquidazione. Il Comune non sostiene alcuna spesa per tale ente.

Il liquidatore dott. Cavallari Claudio dichiara che il Consorzio non deve essere censito nella ricognizione delle società in quanto non costituito in forma societaria come indicato anche dall'art. 1, comma 612, della legge 690/2014.

3) CEV Consorzio Energia Veneto

Sede legale: Verona Via Antonio Pacinotti 4/B

Consorzio con attività esterna ex art. 2602 e ss. del Codice Civile

Oggetto sociale: il Consorzio non ha scopo di lucro, né alcuna vocazione commerciale. Si propone di coordinare l'attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati

stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche.

Quota posseduta: 0,08% .

Pralboino 14.12.2020

La Responsabile area affari generali,
finanziaria e tributi
Rag. Aimo Domenica

The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and loops around the official stamp. The stamp is circular and contains the text "COMUNE DI PRALBOINO" around the perimeter. In the center of the stamp, there is a coat of arms or logo. The stamp is partially obscured by the signature.

COMUNE DI PRALBOINO

(Provincia di Brescia)

Verbale N. 175 del 14/12/2020

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(art. 239 del T.U.E.L. 267/2000)**

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI EX ART. 20 D.LGS 19
AGOSTO 2016 N. 175**

Il Revisore Unico, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23 aprile 2019 nella persona del dott. Fausto Ernesto Sala

Esaminata la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni comunali ex art. 20 d.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

Richiamato l'art. 239 del T.U. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 in materia di funzioni dell'organo di revisione;

Visto quanto disposto dal D.Lgs 175 del 19/08/2016;

Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;

Preso atto dell'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute effettuata dall'ente come risultante dalla scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni di cui alla relazione periodica allegata alla proposta di deliberazione;

Verificati i presupposti e le motivazioni circa il carattere di utilità al miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali nonché degli altri elementi indicati nel D.Lgs 175 del 19/08/2016;

Viste le norme statutarie e regolamentari dell'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla revisione periodica delle partecipazioni comunali ex art. 20 d.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

Brescia, 14 dicembre 2020

Il Revisore Unico

Dott. Fausto Ernesto Sala

